

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

*Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01181239970664 del 29/07/2019 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.486040 del 01/10/2019*

Oggetto: ITALGAS RETI S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Gatta all'altezza del civico n.9 a Mestre Venezia -proroga

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- l'Impresa Esecutrice Cooperativa Edile Appennino scarl sta procedendo con i lavori di sostituzione del gruppo di riduzione del gas in via Gatta;
- i lavori sono ancora in corso di realizzazione;
- la Società ITALGAS RETI S.p.A. ha presentato la proroga della SCIA acquisita con prot. n. 477058 del 26/09/2019;

### Considerato che:

- in data 10/09/2019 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 671 che regola la circolazione in via Gatta fino al giorno 04/10/2019;
- l'Impresa esecutrice ha comunicato che a causa di imprevisti tecnici sono stati registrati dei ritardi nella realizzazione dei lavori;
- l'Impresa esecutrice ha richiesto di prorogare l'attuale ordinanza di regolamentazione della circolazione non avendo la stessa concluso le lavorazioni entro i termini precedentemente definite;

**Verificato che** si rende necessario prorogare l'attuale regolamentazione della circolazione, al fine di consentire il completamento dei lavori;

### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata con marca da bollo n.01181239970675 del 29/07/2019 annullata dall'istante come dichiarato dalla ditta Cooperativa Edile Appennino scarl. e acquisita con prot. n. 486040 del 01/10/2019;
- l'ordinanza dirigenziale n. 671 del 10/09/2019 "ITALGAS RETI S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Gatta all'altezza del civico n.9 a Mestre Venezia";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## ORDINA

### **Prorogare la validità dell'Ordinanza Dirigenziale n. 671 del 10/09/2019 fino al giorno 25/10/2019**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 05/10/2019 fino al giorno 25/10/2019.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 3 ottobre 2019

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori  
(\*atto firmato digitalmente)

\*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."